

I petenti espongono le difficoltà e le fatiche che incontravano nell'esecuzione dei loro doveri e con quanto zelo vi adempissero.

L'articolo 32 del decreto 8 luglio 1855 stabiliva pei canneggiatori uno stipendio di lire 75 al mese, ma esso non fu soddisfatto con questa misura, imperocchè furono i detti canneggiatori divisi in tre classi: alla prima venne fatta una ritenuta di lire 20, alla seconda di lire 25, alla terza di lire 30.

Allora i canneggiatori avanzarono lamenti alla direzione generale, la quale soltanto per alcuni di essi portò lo stipendio a lire 75 al mese.

Intanto sopravvenne il voto del Parlamento che sospese le operazioni di catastazione che erano in corso nelle antiche provincie, ed ai canneggiatori che venivano licenziati si accordava una gratificazione che diversificava da 200 a 500 lire, secondo gli anni di servizio che essi contavano nell'amministrazione.

Riadunatisi in conseguenza di ciò i canneggiatori in assemblea, incaricarono i petenti ad avanzare reclami, affinché fosse migliorata la loro condizione specialmente sotto l'aspetto dell'esclusione, che essi credono ingiusta, dalla classe degli impiegati effettivi dello Stato.

Infatti dicono che la ritenuta fatta sui loro assegni fosse stata superiore a quella che sarebbe stata prescritta dalla legge del 1852 per le pensioni agli impiegati civili.

Insomma essi si farebbero a domandare:

1° Che, riconoscendo il loro stipendio nella somma mensile di lire 75, quale trovasi portata dall'articolo 32 del citato regio decreto 8 luglio 1855, siano ad essi canneggiatori individualmente soddisfatte tutte le somme mensilmente e dalla nomina di caduno di loro ritenute in eccedenza alla quota dalla legge 28 maggio 1852 stabilita per ritenuta sugli stipendi degli impiegati;

2° Che d'or innanzi ai canneggiatori sottoscritti, che tuttavia si trovano conservati in impiego, sia corrisposto uno stipendio mensile sulla base di lire 75;

3° Che in favore dei canneggiatori sottoscritti, che già si trovino congedati dal servizio, o siano per esserlo col tempo, sia applicata la legge precitata sulle pensioni degli impiegati governativi 14 aprile 1864, numero 1731. Essi sperano che la loro domanda sia favorevolmente accolta.

La Commissione prese informazioni su questa petizione, e ne risultò che la qualità di canneggiatore non costituiva un impiego stabile nell'amministrazione. Venivano essi nominati dal direttore del catasto per quel tempo, per cui l'opera loro era necessaria, e venivano licenziati mano a mano che ne cessava il bisogno. Il direttore del catasto era autorizzato a passar loro una paga mensile di 45 a 55 lire. Tale retribuzione in verità sarebbe stata minore di quella che è portata dall'articolo 32 della legge 8 luglio 1855. Però

i canneggiatori ricevevano eziandio un'indennità giornaliera di 75 centesimi, che saliva a lire 1 50 quando lavoravano in campagna, e così venivano a percepire mensilmente una somma anche maggiore delle lire 75 stabilite dal detto articolo 32, la quale non andò poi mai soggetta ad alcuna ritenuta per la pensione.

Nel cessare le operazioni di catastazione, l'amministrazione non sarebbe stata tenuta a dar loro somma veruna. Se non che, pel lodevole servizio che avevano prestato, essa, a ragione degli anni di tale servizio e delle condizioni di famiglia, accordò loro una gratificazione da 200 a 500 lire. Essi quindi, non potendo sostenere di aver dalla legge una posizione stabile come impiegati dello Stato, non potrebbero certamente aver diritto alla pensione; però, nell'ipotesi che essi lo avessero, dovrebbero sempre ricorrere alla Corte dei conti, come quella che è chiamata a decidere tali questioni. E ciò valga per l'ultima delle conclusioni surriferite dei petenti.

In quanto poi alle due prime, esse non possono nemmeno essere accolte, perchè, relativamente all'aver i canneggiatori ricevuto in meno delle lire 75 al mese, si è già detto che, fra quanto hanno avuto di retribuzione mensile e quanto è stato loro pagato a titolo di indennità, del che non si fa cenno nella petizione, fu in complesso anche sorpassata la cifra stabilita all'articolo 32 del decreto. Quindi l'amministrazione nulla deve pel preteso attrasso o per le fatte ritenute, nè ad essa è da prescriversi nulla per l'avvenire.

Per queste ragioni, la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

SINEO. Io prego la Camera di portare la sua attenzione sulla condizione di questi canneggiatori. Come il loro nome lo indica, questi canneggiatori sono impiegati inferiori del catasto i quali procedono alle effettive operazioni di misurazione. Essi portano il metro sul terreno, ed è sulle basi di queste operazioni che si costruisce l'edificio del catasto; essi sono insomma i veri operanti attivi di questa amministrazione. Quando si è creduto di dover ritardare la completa formazione del catasto il Ministero ha fatto licenziare questi canneggiatori sospendendo i lavori. Ora questi canneggiatori si raccomandano e reclamano alla Camera per essere riconosciuti come impiegati, inservienti regolari del Governo, non licenziabili fuorchè nelle forme e con le indennità garantite a tutti coloro che hanno stipendi per parte del Governo.

Due difficoltà fermarono la Commissione e per queste ha creduto di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice sopra queste petizioni. Se essi hanno diritto alla pensione, ad un assegnamento a titolo di giubilazione, ricorrono alla Corte dei conti, dice l'onorevole relatore. Ma, ad onta di questa questione pregiudiziale, la Commissione si è addentrata nel merito della petizione e le è paruto di riconoscere che i ricorrenti non avessero impieghi stabili.